

Dott. Raffaele Moschen
Dott. Marco Ghidotti
Dott. Sergio Maiorana
Dott. Lorenzo Ruggieri
Dott. Alberto Arzuffi
Dott. Nicola Saba
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico
Dott. Francesca Galizzi
Dott. Nicholas Feliciani
Dott. Manuela Saba
Dott. Giovanna Consonni
Dott. Graziano Dallagrassa
Dott. Daniele Sozzi
Dott. Marco Cefis
Dott. Marco Persich
Dott. Paola Pigazzini

CIRCOLARE DI STUDIO

A TUTTI I CLIENTI

A MEZZO E-MAIL

Circolare n. 4 del 14 marzo 2025

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI DI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA.....	2
2. DECORENZA DELL'OBBLIGO.....	2
3. SOGGETTI OBBLIGATI: IMPRESE E AMMINISTRATORI.....	2
4. AMMISSIBILITA' DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.....	3
5. PRIMA COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'INFORMAZIONE.....	3
6. DIRITTI DI SEGRETERIA.....	4
7. MANCATO ADEMPIMENTO E SANZIONI.....	4

Come già comunicato al paragrafo 1.8 della nostra circolare n. 1 del 7 gennaio 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2025 viene introdotto per le imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare presso il Registro delle imprese il domicilio digitale di ognuno dei propri amministratori.

In data 12 marzo 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la Nota n. 43836 (che si allega alla presente) che fornisce una serie di indicazioni attuative della norma in esame che vengono di seguito sinteticamente illustrate (rimandando alla Nota per una più completa trattazione).

1. INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI DI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

L'articolo 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendovi, in fine, le parole: *“nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”*.

La disposizione menzionata dispone ora pertanto che: *“L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria»*.

E' stato quindi introdotto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (indirizzo P.E.C.) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. DECORENZA DELL'OBBLIGO

La norma di cui al citato articolo 1, comma 860, della legge n. 207 del 2024 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è stata subito applicata alle imprese che si sono costituite a decorrere da tale data o che comunque hanno presentato la domanda di iscrizione al registro successivamente a tale data.

Per le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025 la nota ha previsto quale termine per la comunicazione degli indirizzi P.E.C. degli amministratori la data del **30 giugno 2025**.

3. SOGGETTI OBBLIGATI: IMPRESE E AMMINISTRATORI

L'articolo 1, comma 860, della legge di bilancio 2025 estende l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori *“di imprese costituite in forma societaria”*.

Rientrano pertanto nel novero dei soggetti obbligati tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi un'attività imprenditoriale.

Sono invece escluse le forme societarie cui non è consentita l'intrapresa di attività commerciali, quali

ad esempio la società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola), la società di mutuo soccorso, il consorzio, anche con attività esterna, la società consortile, gli enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

Sono invece ricomprese nell'obbligo normativo le reti di imprese iscritte nel Registro delle Imprese (si rammenta infatti che nel caso in cui esista un fondo comune e qualora venga svolta un'attività commerciale rivolta ai terzi, tali condizioni consentono alla rete di imprese di iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese e di acquisire personalità giuridica).

I soggetti obbligati devono comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata di tutti gli "amministratori", intesi come soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza e organizzazione, indipendentemente da poteri, deleghe o legale rappresentanza.

Secondo il Ministero l'obbligo riguarda anche i liquidatori delle società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

4. AMMISSIBILITA' DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La norma è volta a garantire la conoscibilità di un recapito di posta elettronica *proprio ed esclusivo dell'amministratore* da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.

Ne consegue che i soggetti obbligati devono provvedere a comunicare al registro delle imprese un "proprio indirizzo P.E.C." dell'amministratore, eventualmente anche già in uso, e ed in presenza di una pluralità di amministratori dell'impresa deve essere iscritto un indirizzo P.E.C. per ciascuno di essi.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore per più società, potrà indicare il proprio medesimo indirizzo P.E.C. per ciascuna società.

Non è invece consentito, come da taluni soggetti effettuato nelle prime settimane di vigenza del nuovo obbligo, l'iscrizione per l'amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, in quanto indirizzo che non risulta essere nella titolarità esclusiva dell'amministratore.

5. PRIMA COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'INFORMAZIONE

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o quelle che presentano la domanda di iscrizione nel registro delle imprese dopo il 1° gennaio 2025, devono comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese già costituite antecedentemente all'entrata in vigore dell'obbligo normativo è stato riconosciuto – come detto in precedenza – un termine per procedere con l'adempimento che dovrà essere presentato entro il prossimo **30 giugno 2025**.

In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell'eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.

Le imprese che, nei primi mesi di applicazione della nuova norma, avessero optato per la coincidenza dei due recapiti, comunicando alla competente Camera di commercio il medesimo domicilio digitale dell'impresa anche quale indirizzo P.E.C. dei propri amministratori, dovranno conformarsi entro il termine del 30 giugno 2025.

6. DIRITTI DI SEGRETERIA

L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La comunicazione o la variazione dell'indirizzo P.E.C. degli amministratori presentata contestualmente ad una domanda di iscrizione o deposito di un atto al registro delle imprese (ad esempio della nomina o del rinnovo dell'amministratore medesimo) resta invece soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria, senza ulteriori aggravii per la comunicazione dell'indirizzo P.E.C.

7. MANCATO ADEMPIMENTO E SANZIONI

La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori è obbligatoria per tutte le imprese ricomprese nell'ambito di applicazione della disposizione normativa.

L'omissione della sua indicazione impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa.

A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o rinnovo di un amministratore, da parte di un'impresa soggetta all'obbligo carente dell'indirizzo P.E.C. degli amministratori, la Camera di commercio ricevente l'istanza disporrà la sospensione del procedimento, assegnando un congruo termine, non superiore a 30 giorni, per l'integrazione del dato mancante.

Sotto il profilo sanzionatorio non viene introdotta alcuna nuova previsione.

Risulta applicabile l'ordinaria sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro** «*chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese*», salva la riduzione

MOSCHEN & ASSOCIATI

dell'importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «*nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti*».

* * * * *

Ai fini dell'esecuzione nei termini dell'adempimento, sarete contattati dallo Studio che è a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Moschen & Associati

